

# Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU)

211.432.27

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 39 capoverso 2 del Titolo finale del Codice civile<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005<sup>2</sup>,  
*ordina:*

## **Art. 1** Principi

- <sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni finanziano in comune la misurazione ufficiale.
- <sup>2</sup> I costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha causati, per quanto tale persona possa essere determinata.
- <sup>3</sup> I Cantoni assumono i costi che non sono coperti né dai contributi globali della Confederazione, né dagli emolumenti. Essi possono stabilire chi deve partecipare ai costi residui.
- <sup>4</sup> I Cantoni possono riscuotere emolumenti segnatamente per estratti, valutazioni e dati.

## **Art. 2** Finanziamento

- <sup>1</sup> L'Assemblea federale stanza ogni quattro anni mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per le indennità che la Confederazione assegna alla misurazione ufficiale.
- <sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni fissano le loro prestazioni in accordi di programma.

## **Art. 3** Importi forfettari per progetto

- <sup>1</sup> Le indennità sono fissate sotto forma di importi forfettari per ogni progetto di misurazione conformemente all'allegato. Sono vincolate alle prestazioni definite negli accordi di programma.
- <sup>2</sup> Gli importi forfettari sono determinati secondo i valori percentuali riportati nell'allegato.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale determina i costi computabili.

RU 2007 5819

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> FF 2005 5349

**Art. 4**           Versamento

<sup>1</sup> La Direzione federale delle misurazioni catastali ordina il versamento dell'indennità per quanto la misurazione ufficiale soddisfi le prestazioni concordate nell'accordo di programma e le esigenze del diritto federale.

<sup>2</sup> Essa può versare l'indennità sotto forma di pagamenti parziali in funzione delle prestazioni parziali concordate o del previsto avanzamento dei lavori.

**Art. 5**           Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente ordinanza.

**Art. 6**           Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 marzo 1992<sup>3</sup> concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale è abrogato.

**Art. 7**           Disposizione transitoria

Gli accordi di programma conclusi sulla base del decreto federale del 20 marzo 1992<sup>4</sup> concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale rimangono in vigore e sono computati secondo le modalità del decreto federale.

**Art. 8**           Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2008<sup>5</sup>

<sup>3</sup> [RU 1992 2461, 1994 1612]

<sup>4</sup> [RU 1992 2461, 1994 1612]

<sup>5</sup> DCF del 7 nov. 2007 (RU 2007 5820).

*Allegato*  
(art. 3)

## **Calcolo degli importi forfettari per i progetti**

Per il calcolo degli importi forfettari secondo l'articolo 3 capoverso 1 sono determinanti i seguenti valori percentuali. Questi ultimi designano l'aliquota dei costi computabili secondo l'articolo 3 capoverso 3:

### *1. Primo rilevamento:*

- a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I<sup>6</sup>): 15 per cento;
- b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II<sup>7</sup>): 30 per cento;
- c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III<sup>8</sup>): 45 per cento.

### *2. Nuovo rilevamento:*

Se una misurazione allestita secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919 è sostituita, si applicano i valori definiti nel numero 1.

### *3. Rinnovamento:*

- a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I): 15 per cento;
- b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
- c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
- d. nell'ambito dei raggruppamenti di terreni agricoli e forestali, per quanto la Confederazione non versi già indennità in virtù di altre basi legali e che tali costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

### *4. Demarcazione:*

Demarcazione dei confini politici e di proprietà nelle regioni agricole e forestali delle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), per quanto il Cantone prenda a suo carico una parte adeguata dei costi: 25 per cento.

<sup>6</sup> Vedi RS **700** (art. 15)

<sup>7</sup> Vedi RS **912.1** (art. 1 cpv. 4)

<sup>8</sup> Vedi RS **912.1** (art. 1 cpv. 2 e 3)

*5. Provvedimenti in seguito a eventi naturali:*

Per provvedimenti attuati in seguito a eventi naturali e paragonabili a un primo rilevamento sono applicate per analogia le aliquote per il primo rilevamento e la demarcazione.

*6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:*

- a. per adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente importante, per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l'articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento;
- b. per i costi della tenuta a giorno periodica che non sono assunti da chi li ha causati e per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l'articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento.